

REGIONE PIEMONTE

PIANO PAESASTICO

PINO TORINESE

Ambito di paesaggio n. 36

Unità di paesaggio n. 3603

1. PRESCRIZIONI VINCOLO D.M. 23/08/1966 (fascia Panoramica – Via Eremo)

Gli interventi modificativi dello stato del luoghi nelle adiacenze del fulcri visivi, del beni culturali e degli elementi di rilevanza paesaggistica non devono compromettere l'aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con la percezione dei beni stessi. Non è ammessa l'installazione di ulteriori impianti tecnologici e di produzione energetica da fonti rinnovabili collocati in posizione tale di interferire con le visuali panoramiche percepibili dai percorsi pubblici e dal belvedere accessibili al pubblico verso i fulcri visivi e i beni culturali e gli elementi a rilevanza paesaggistica. Inoltre deve essere favorita la razionalizzazione e/o la ricollocazione delle antenne e dei ripetitori esistenti in luoghi o minore visibilità e che non interferiscono con le visuali percepibili dalle strade panoramiche e dal belvedere principali (porco della Rimembranza. Eremo dei Camaldolesi, Basilica di Superga). Gli interventi riguardanti il patrimonio edilizio esistente devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi consolidati e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico presenti nell'area. Ai fini della salvaguardia del bene tutelato, eventuali nuove costruzioni devono essere localizzate in continuità con le aree edificate esistenti e coerenti per tipologia e materiali alle preesistenze, interessando i lotti inedificati interclusi, ovvero costituire completamento dell'edificato esistente senza apertura di nuovi fronti edilizi. In particolare per le eventuali nuove costruzioni poste sui versanti collinari devono essere privilegiate posizioni non dominanti con volumetrie contenute e che per forma, posizione e colore non alterino gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio circostante. Per evitare la formazione di edificazione a nastro lungo i tratti delle strade comunali di Pecetto e S.R. 10 Torino-Pino Torinese e per garantire la continuità paesaggistica devono essere conservati nella loro integrità i varchi esistenti tra le aree edificate identificati nella tav. P4. Eventuali interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente non devono prevedere volumi che per forma, posizione e tonalità di colore possano interferire con gli elementi identitario che compongono il paesaggio agrario; in particolare deve essere mantenuta integra l'area agricola/ prativa posta in adiacenza della cascina Margheria al fine di conservare le relazioni visive con il soprastante Eremo dei Camaldolesi. Per i nuovi fabbricati a uso agrosilvopastorale non è ammesso l'impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato lasciate a vista. Non è consentita la realizzazione di nuove aree produttive/artigianali/commerciali; gli eventuali interventi di riutilizzo delle aree dismesse, riqualificazione o ampliamento delle aree esistenti devono essere compatibili in termini di volumi, altezze e cromie con il contesto circostante e in particolare con i caratteri scenico percettivi dell'area e prevedere la realizzazione di opere di mitigazione che limitino l'impatto visivo delle stesse.

Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti, di regimentazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica. Gli interventi di adeguamento della rete viaria devono risultare compatibili

con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico culturale e paesaggistico presenti; particolare cura deve essere posta per le pavimentazioni e per le opere accessorie. Lungo i percorsi panoramici non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione turistica.

2. PRESCRIZIONI VINCOLO DD.MM. 18/06/1930 (Osservatorio Astronomico)

Gli interventi modificativi dello stato dei luoghi nelle adiacenze del fulcro visivo dell'Osservatorio non devono modificare l'aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con l'Osservatorio stesso; in particolare non è ammessa l'installazione di impianti tecnologici e di produzione energetica da fonti rinnovabili collocati in posizione tale da interferire con le visioni percepibili dall'Osservatorio verso il centro abitato sottostante. Ai fini della riqualificazione dell'area deve essere favorita la concentrazione e il riordino complessivo delle antenne e degli impianti di ripetizione esistenti favorendo la loro ricollocazione in luoghi meno visibili. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono mantenere la tipologia edilizia, la volumetria e le altezze attuali e devono risultare compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale e paesaggistico presenti nell'area. Ai fini della salvaguardia del bene tutelato, eventuali nuove costruzioni devono essere localizzate in continuità con le aree edificate esistenti e coerenti per tipologia e materiali alle preesistenze, interessando i lotti inedificati interclusi, ovvero costituire completamento dell'edificato esistente senza apertura di nuovi fronti edilizi. In particolare per le eventuali nuove costruzioni poste sui versanti collinari devono essere privilegiate posizioni non dominanti, armonicamente inserite nel profilo naturale del terreno con eventuali scarpate inerbiti e/o muri di contenimento di altezza contenuta; le volumetrie e le cromie dei fabbricati non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio circostante. Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica, con particolare attenzione alla conservazione degli aspetti naturalistici preminenti.

3. PRESCRIZIONI VINCOLO D.M. 01/08/1985 (Galassini)

Gli interventi modificativi dello stato dei luoghi nelle adiacenze dei fulcri visivi, dei beni culturali e degli elementi di rilevanza paesaggistica non devono compromettere l'aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con la percezione dei beni stessi. Non è ammessa l'installazione di impianti tecnologici e di produzione energetica da fonti rinnovabili collocati in posizione tale da interferire con le visuali panoramiche percepibili dai percorsi pubblici e dai belvedere accessibili al pubblico verso i fulcri visivi e i beni culturali e gli elementi di rilevanza paesaggistica. Deve essere favorita la razionalizzazione e/o la ricollocazione delle antenne e dei ripetitori esistenti in luoghi meno visibili e che non interferiscano con le visuali percepibili dalle strade panoramiche e dai belvedere principali (Parco della Rimembranza, Eremo dei Camaldolesi, basilica di Superga). Deve essere mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale esistente costituiti dalla trama agricola, dal sistema delle coltivazioni, dalla viabilità minore e dalle alberature diffuse (isolate, a gruppi, a macchia boscata e a formazione lineare). In particolare, al fine di conservare le relazioni visuali con il soprastante Eremo dei Camaldolesi, deve essere mantenuta integra l'area

agricola/prativa posta in adiacenza della cascina Margharia. Eventuali interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente non devono prevedere volumi che per forma, posizione e tonalità di colore possano interferire con gli elementi identitari che compongono il paesaggio rurale esistente; Per i nuovi fabbricati a uso agricolo non è consentito l'impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista. Le nuove strutture destinate alla coltivazione in tunnel o in serra devono essere ubicate in posizione non dominante, in luoghi che non interferiscano con le visuali panoramiche percepibili dalla viabilità pubblica e devono essere collocate sul terreno con la predisposizione di una adeguata fascia filtro interposta tra le strutture stesse in modo da garantire la permeabilità del suolo e la messa a dimora di specie arboree e arbustive a rapida crescita. Sull'insieme delle ville e parchi o giardini di rilevante valenza storica-culturale e paesaggistica sono ammessi gli interventi di conservazione, tutela e valorizzazione, nel rispetto delle loro componenti architettoniche, vegetali, idriche e della naturale conformazione del terreno. Nei centri storici, non sono ammessi interventi che ne alterino le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione degli edifici storici, anche attraverso la demolizione di parti, elementi o strutture di recente realizzazione, estranei alle caratteristiche storico-tipologiche del complesso. Tali interventi devono essere coerenti con gli schemi aggregativi originari dell'edificato, i caratteri morfologici, gli allineamenti, il profilo degli insediamenti storici, l'articolazione e il dimensionamento plano-volumetrico, i rapporti tra pieni e vuoti, l'orientamento delle coperture, i materiali e i cromatismi tipici del luogo. Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio esterno ai centri storici devono essere coerenti con i caratteri distintivi del contesto e compatibili con la morfologia dei luoghi e con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico presenti; in particolare non devono interferire negativamente con i con visivi e le visuali fruibili dai percorsi e spazi pubblici e dai belvedere accessibili al pubblico. Al fine di contenere lo sviluppo urbanistico a carattere dispersivo, le eventuali aree di nuova edificazione devono essere localizzate in continuità con le aree edificate esistenti ovvero costituirne completamento, interessando i lotti interclusi senza apertura di nuovi fronti edilizi; in particolare le nuove costruzioni devono privilegiare posizioni non dominanti, avere volumetrie contenute e cromie coerenti con il contesto nel quale sono inserite e devono raccordarsi armonicamente al profilo naturale del terreno con eventuali scarpate inerbita e/o muri di contenimento di limitata altezza senza alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio circostante. Per evitare la formazione di edificazione a nastro lungo i tratti delle strade comunali di Pecetto e SR 10 Torino-Pino Torinese e per garantire la continuità paesaggistica devono essere conservati nella loro integrità i varchi esistenti tra le aree edificate identificati nella tav. P4. Non è consentita la realizzazione di nuove aree produttive/artigianali/commerciali; gli eventuali interventi di riutilizzo delle aree dismesse, riqualificazione o ampliamento delle aree esistenti devono essere compatibili in termini di volumi, altezze e cromie con il contesto e in particolare con i caratteri scenico-percettivi dell'area e prevedere la realizzazione di opere di mitigazione che limitino l'impatto visivo delle stesse. Il sistema della viabilità secondaria deve essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche esistenti. Gli interventi di riqualificazione dei sedimi stradali devono prevedere la posa in opera di barriere di protezione che, per forma, materiali e dimensioni, garantiscano un corretto inserimento paesaggistico nel contesto interessato. Lungo i percorsi panoramici non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica.

PRESCRIZIONI CORSI IDRICI

Per garantire il miglioramento delle condizioni ecologiche e paesaggistiche delle zone fluviali, fermi restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, i vincoli e le limitazioni dettate dal PAI, nonché le indicazioni derivanti da altri strumenti di pianificazione e programmazione di bacino, si provvede a:

a. nelle zone fluviali "interne":

I. limitare gli interventi trasformativi (ivi compresi gli interventi di installazione di impianti di produzione energetica, di estrazione di sabbie e ghiaie, anche sulla base delle disposizioni della Giunta regionale in materia, di sistemazione agraria, di edificazione di fabbricati o impianti anche a scopo agricolo) che possano danneggiare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, e interferire con le dinamiche evolutive del corso d'acqua e dei connessi assetti vegetazionali;

II. assicurare la riqualificazione della vegetazione arborea e arbustiva ripariate e dei lembi relitti di vegetazione planiziale, anche sulla base delle linee guida predisposte dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI;

b. nelle zone fluviali "allargate":

I. favorire il mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica, di cui all'articolo 42;

II. migliorare l'accessibilità e la percorribilità pedonale, ciclabile, a cavallo, nonché la fruibilità degli spazi ricreativi con attrezzature e impianti a basso impatto ambientale e paesaggistico.

All'interno delle zone fluviali, ferme restando le prescrizioni del PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione di bacino, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, province e comuni, in accordo con le altre autorità competenti:

a. verificano e precisano le aree di cui al comma 2, lettera b., alla luce degli approfondimenti dei piani territoriali provinciali, nonché, per quanto di competenza, dei piani locali;

b. nelle zone fluviali interne prevedono:

I. il ricorso prioritario a tecniche di ingegneria naturalistica per la realizzazione delle opere di protezione delle sponde;

II. il ripristino della continuità ecologica e paesaggistica dell'ecosistema fluviale;

III. azioni di restauro ambientale e paesaggistico mirate alla salvaguardia di aree a particolare fragilità ambientale e paesaggistica;

IV. il recupero e la riqualificazione delle aree degradate o abbandonate;

c. nelle zone fluviali allargate limitano gli interventi di trasformazione del suolo che comportino l'aumento della superficie impermeabile.

In sede di adeguamento ai sensi dell'articolo 46, comma 2, i comuni, d'intesa con il Ministero e la Regione precisano, alla scala di dettaglio dello strumento urbanistico comunale, la delimitazione e rappresentazione dei beni di cui all'articolo 142, comma 1, lettera c. del Codice, anche per singoli tratti, sulla base dei criteri predisposti dalla Regione e dal Ministero; la Regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, provvede all'aggiornamento delle banche dati del Ppr.

Nell'ambito dell'adeguamento ai sensi dell'articolo 46, comma 2, il comune può proporre l'esclusione dei beni di cui all'articolo 142, comma 1, lettera c. del Codice, ritenuti irrilevanti

ai fini paesaggistici; la Regione, d'intesa con il Ministero, valuta la possibilità per tali casi di attivare le procedure di cui all'articolo 142, comma 3, del Codice stesso.

All'interno delle zone fluviali "interne", ferme restando le prescrizioni del PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione di bacino per quanto non attiene la tutela del paesaggio, valgono le seguenti prescrizioni:

- a. le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua, anche attraverso la ricostituzione della continuità ambientale del fiume e il miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e naturalisticoecologiche, tenendo conto altresì degli indirizzi predisposti dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI e di quelli contenuti nella Direttiva Quadro Acque e nella Direttiva Alluvioni;
- b. la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua quali cascate e salti di valore scenico, nonché essere coerente con i criteri localizzativi e gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale.

PRESCRIZIONI AREE BOScate

Nei territori di cui ai commi 1 e 2, gli strumenti di pianificazione forestale, sulla base delle esigenze di tutela delle diverse categorie o tipi forestali, che tengono conto degli habitat di interesse comunitario, della biodiversità e del livello di naturalità, individuano le funzioni prevalenti:

- a. di protezione generale dell'assetto territoriale;
- b. di protezione diretta di infrastrutture e vite umane;
- c. naturalistica;
- d. di fruizione turistico-ricreativa;
- e. produttiva agricola e forestale.

Per i territori di cui ai commi 1 e 2, gli strumenti di pianificazione forestale dettano discipline volte a:

- a. accrescere l'efficacia protettiva dei boschi, come presidio degli insediamenti e delle infrastrutture da valanghe, cadute massi, dissesto idrogeologico;
- b. valorizzare le produzioni locali legate alla presenza del bosco, al fine di rilanciare l'economia di aree marginali e favorire il presidio del territorio da parte della popolazione;
- c. conservare e accrescere le superfici boscate, in aree di pianura o collinari con forte presenza di colture agricole intensive o pressione insediativa;
- d. incentivare la gestione attiva delle superfici forestali, favorendo, nelle zone agricole limitrofe ad aree boscate, le iniziative di mantenimento delle zone a prateria e a prato-pascolo e delle colture agricole ambientalmente compatibili, o l'insediamento di specie autoctone;
- e. migliorare le funzioni antierosive, ecologiche, ambientali e paesaggistiche delle formazioni ripariali, in modo integrato con gli interventi di manutenzione idraulica;
- f. limitare il rimboschimento, l'imboschimento o gli impianti di arboricoltura da legno su prati stabili, prato-pascoli, aree agricole di montagna e collina, aree umide, brughiere, aree di crinale intervisibili di cui all'articolo 31, comma 1, lettera c., e in generale nei contesti ove possano degradare o produrre impatti su aspetti strutturali o caratterizzanti il paesaggio locale;

g. individuare zone in cui limitare l'estensione dei tagli di rinnovazione, esclusi i tagli a scelta colturale, al fine di evitare interruzioni della continuità della copertura boscata impattanti per il paesaggio.

Il Ppr promuove la salvaguardia dei castagneti da frutto che, pur non essendo bosco ai sensi della normativa statale e regionale vigente, costituiscono elementi qualificanti del paesaggio rurale, con particolare riferimento ai soggetti di maggiori dimensioni.

Nei territori di cui al comma 1, gli strumenti di pianificazione forestale:

a. disciplinano gli interventi selvicolturali in modo da:

I. valorizzare i popolamenti a composizione mista e le specie indigene sporadiche e rare individuate ai sensi della l.r. 4/2009 e dei relativi strumenti attuativi;

II. prevenire e limitare la diffusione delle specie esotiche invasive individuate ai sensi della l. r. 4/2009 e dei relativi strumenti attuativi;

b. identificano le zone forestali in cui possono essere effettuati esclusivamente interventi per la messa in sicurezza o il recupero di situazioni critiche ai fini della stabilità del territorio;

c. individuano le zone in cui realizzare le compensazioni forestali di cui al D.lgs. 227/2001 e all'articolo 19 della l.r. 4/2009, finalizzate a ricongiungere cenosi forestali o riqualificare aree degradate, prioritariamente all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale ricadono gli interventi autorizzati o nelle aree di pianura a minore indice di boscosità; nelle more di tali individuazioni, i siti e gli interventi oggetto di compensazione forestale ai sensi delle normative sopra citate sono valutati dalle strutture regionali competenti.

d. individuano i boschi con funzione protettiva, all'interno dei quali prevedere interventi finalizzati al mantenimento della funzione stessa e limitare gli interventi di trasformazione in altra destinazione d'uso.

La pianificazione territoriale e locale recepisce, per quanto di competenza, le indicazioni di cui alle lettere c. e d. del comma 8.

In sede di adeguamento ai sensi dell'articolo 46, comma 2, i comuni, d'intesa con il Ministero e la Regione precisano l'identificazione delle foreste, dei boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e dei territori sottoposti a vincoli di rimboschimento ai sensi dell'articolo 142, comma I, lettera g. del Codice, sulla base delle norme definite in materia dalla l.r. 4/2009; la Regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, provvede all'aggiornamento delle banche dati del Ppr; per l'individuazione delle aree danneggiate dal fuoco, costituiscono riferimento il censimento regionale riportato nel "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" e i catasti incendi comunali di cui all'articolo 10 della legge 353/2000.

I boschi identificati come habitat d'interesse comunitario, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e che sono ubicati all'interno dei confini dei siti che fanno parte della Rete Natura 2000, costituiscono ambiti di particolare interesse e rilievo paesaggistico e sono oggetto di tutela in coerenza con le "Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 in Piemonte" (DGR 7 aprile 2014, n. 54-7409); gli interventi selvicolturali di gestione del patrimonio forestale e quelli relativi alle infrastrutture connesse funzionali alla conservazione degli ambiti stessi, sono finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione di tale patrimonio, secondo quanto disciplinato dal Regolamento forestale (DPGR 20 settembre 2011, n. 8/R).

All'interno delle superfici forestali di cui al comma 11:

- a. sono consentiti gli interventi strettamente necessari per la difesa del suolo e la protezione civile;
- b. è consentita la realizzazione di opere, infrastrutture di interesse regionale e sovraregionale non localizzabili altrove, nonché la manutenzione e riqualificazione di quelle esistenti;
- c. sono consentiti gli interventi di manutenzione e riqualificazione sulle infrastrutture esistenti di livello locale;
- d. è consentito il rinnovo e l'ampliamento delle attività e dei siti estrattivi esistenti; in tali casi i progetti di recupero, orientati prioritariamente al rimboschimento, oltre a prevedere specifici interventi di mitigazione degli impatti paesaggistici derivanti dall'attività di cava sull'area interessata, dovranno contenere specifiche misure compensative di tipo paesaggistico, prioritariamente nello stesso ambito, ma anche in ambiti diversi dal sito estrattivo, da realizzare contestualmente alle fasi di coltivazione;
- e. sono consentiti gli interventi necessari per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema degli impianti sciistici, volti alla riduzione del numero dei tracciati degli impianti, o comunque alla mitigazione degli impatti paesaggistici pregressi, limitatamente alle strutture tecniche necessarie per la funzionalità degli impianti stessi, nel rispetto delle superfici forestali aventi funzioni protettive.
- f. è consentita la realizzazione di impianti di produzione idroelettrica, nonché di infrastrutture per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica non localizzabili altrove, nel rispetto delle superfici forestali aventi funzioni protettive e delle compensazioni di cui al comma 8, lettera c);
- g. sono consentiti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che non comportino riduzione dei soggetti arborei.

Nei territori di cui al comma 1, per la gestione delle superfici forestali si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 4/2009 e relativi provvedimenti attuativi.

PRESCRIZIONI AREE NATURALI PROTETTE

Per le aree di cui al comma 2 lettera a., i piani d'area, i piani naturalistici e di gestione, redatti ai sensi della l.r. 19/2009, devono essere integrati con misure che favoriscano le relazioni di continuità con gli altri elementi di rilievo naturalistico dell'intorno, secondo gli indirizzi definiti per la formazione della Rete di connessione paesaggistica di cui all'articolo 42.

Per i siti di cui al comma 2 lettera b., anche in coerenza con le misure di conservazione, di cui all'articolo 40 della l.r. 19/2009, i piani di gestione di cui alla l.r. 19/2009, devono:

- a. essere elaborati secondo le indicazioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), integrandosi con i piani previsti per le aree protette ove il sito sia incluso nelle aree protette di cui ai commi 1 e 2 lettera a.;
- b. definire le misure di tutela degli elementi d'importanza naturalistica e le relazioni con le eventuali aree limitrofe di cui al comma 2 lettera c., includendo anche le aree agricole che li connettono ad altri beni di interesse naturalistico (boschi, laghi, corsi

d'acqua), al fine di valorizzare la funzionalità degli ambiti e dei sistemi naturali circostanti.

Nei parchi nazionali, regionali e provinciali, dotati di piano d'area, sono consentiti esclusivamente gli interventi conformi con i piani d'area vigenti, se non in contrasto con le presenti norme.

Nei parchi privi di piano d'area, fino all'approvazione del piano d'area adeguato al Ppr, sono cogenti le norme di quest'ultimo e, per quanto non in contrasto, quelle contenute negli strumenti di governo del territorio, nel rispetto della legge istitutiva dell'area protetta e delle eventuali misure di conservazione della Rete Natura 2000.